



COMUNE DI ASSAGO

Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

Data 27/07/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di Luglio, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale per le ore 16:00 mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione del punto in oggetto risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
MUSELLA GRAZIANO	Sindaco	Presente
PALMA ENRICA	Vicesindaco	Presente
DI NOIA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CARANO LARA	Consigliere	Presente
ROMANO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
SETILI MASSIMILIANO GIOVANBATTISTA	Consigliere	Presente
MORANDOTTI MARIO WALTER	Consigliere	Presente
SANTAGOSTINO DONATELLA MARIAROSA	Consigliere	Presente
LA ROSA MARCO	Consigliere	Presente
ZANELLA ERMANNO	Consigliere	Assente
PICCOLO CONCETTA SIMONA	Consigliere	Assente
VIERI ROBERTA KATIA MARIA	Consigliere	Assente
NASO MARVASI ENRICO	Consigliere	Presente

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

È presente l'assessore esterno Mario Burgazzi.

Presenti con diritto di voto n°. 10

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Maranta Colacicco, in qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio, Giuseppe Romano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente pone in trattazione il quarto punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;
- l'Ufficio Tributi ha provveduto ad acquisire, mediante il servizio di rendicontazione on-line dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il dettaglio dei carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 10 gennaio 2024, elaborando successivamente i dati al fine di individuare le partite potenzialmente interessate dalla definizione agevolata prevista dall'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione

l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,*

n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Tributi risulta che l'importo residuo complessivo dei carichi potenzialmente definibili ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 è pari ad € 3.513.199,24;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi riferiti ai crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenuto conto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, degli eventuali stralci contabili e delle ulteriori variazioni intervenute nel tempo;
- per i predetti residui attivi risultano effettuati gli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nella misura risultante dal rendiconto della gestione, ritenuta congrua ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- l'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata viene prudenzialmente stimata nella misura del 50% del valore dei carichi potenzialmente interessati, in considerazione dell'esperienza maturata nelle precedenti procedure di definizione agevolata e della vetustà dei carichi affidati;
- l'adesione del Comune alla definizione agevolata produce effetti finanziari sostenibili in quanto consente il recupero della quota capitale dei crediti iscritti a ruolo, favorisce l'incasso di crediti di difficile esigibilità e risulta compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio, tenuto conto degli accantonamenti effettuati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, protocollo n. 11117/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dr.ssa Rosa Elia la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

VISTO lo Statuto, il DUP, il Bilancio.

La seduta viene sospesa alle ore 16:20, per consentire alla dott.ssa Elia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, di illustrare il provvedimento in oggetto.

La medesima Responsabile richiama una nota inviata alla sua attenzione dai Consiglieri Zanella e Piccolo con la quale rilevano alcune imprecisioni e che la stessa Responsabile dichiara di aver apportato le dovute modifiche nel testo aggiornato e messo a disposizione dei Consiglieri per la discussione e votazione.

Alle ore 16:22 la seduta riprende.

Terminata l'illustrazione tecnica e non essendovi interventi, si procede alla votazione.

Con votazione unanime favorevole resa dai n. 10 componenti il Consiglio comunale votanti e presenti, nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole resa dai n. 10 componenti il Consiglio votanti e presenti, nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Presidente del Consiglio
Giuseppe Romano

Firmato digitalmente
Segretario Comunale
Dott.ssa Maranta Colacicco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Segretario Comunale
Dott.ssa Maranta Colacicco